

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 256-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOSCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 22 maggio 1959

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America
in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio,
28 gennaio-1^o febbraio, 26 marzo e 2 aprile 1957.

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Con Accordo del 30 ottobre 1956 l'Italia ottenne dagli Stati Uniti d'America la cessione di prodotti agricoli per un ammontare complessivo di 60,8 milioni di dollari per l'annata 1956-57. Tali prodotti erano:

cotone	per 29,5 milioni di dollari			
oli vegetali	» 20,0	»	»	»
granoturco	» 7,0	»	»	»
tabacco	» 2,0	»	»	»

La differenza fra l'ammontare degli indicati prodotti e la cifra complessiva concordata era riservata alla copertura dei noii transoceanici per 2,4 milioni di dollari.

Il controvalore in lire della somma di 60,8 milioni di dollari era destinato per:

a) 28.500 milioni di lire (pari a 45,6 milioni di dollari) ad un prestito quarantennale al Governo italiano per promuovere programmi di sviluppo economico;

b) 3.125 milioni di lire (pari a 5 milioni di dollari) per finanziamento delle esportazioni di merce italiana verso terzi Paesi assistiti dal Governo degli Stati Uniti (particolarmente nell'area del Medio e dell'Estremo Oriente);

c) 5.750 milioni di lire (pari a 9,2 milioni di dollari) per agevolare lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti agricoli degli Stati Uniti e per altre spese effettuate dal Governo degli Stati Uniti in Italia;

d) 625 milioni di lire (pari ad 1 milione di dollari) per fornire assistenza ad attività ed iniziative previste nel quadro del programma americano di scambi culturali.

Alla stessa data del 30 ottobre 1956 uno scambio di note, aggiuntivo all'Accordo, specificava che la destinazione del controvalore di 45,6 milioni di dollari (pari a 28.500 milioni di lire), che formava oggetto del prestito quarantennale al Governo italiano, dovesse essere la seguente:

a) 11.625 milioni di lire per prestiti all'industria privata nel Mezzogiorno d'Italia;

b) 6.875 milioni di lire per facilitazioni creditizie al fine di sviluppare l'industria italiana e la produzione destinata all'esportazione;

c) 5.000 milioni di lire per accelerare le opere per l'assorbimento della disoccupazione;

d) 5.000 milioni di lire per prestiti agricoli a piccoli agricoltori, cooperative agricole, ecc.

Tali accordi furono approvati con legge 26 novembre 1957, n. 1298, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1958.

2. — Con scambio di note in data 7 gennaio, 30 gennaio-1° febbraio, 26 marzo e 2 aprile 1957 (che formano oggetto dell'attuale disegno di legge n. 256) sono stati apportati emendamenti sia all'Accordo del 30 ottobre 1956, che alle note aggiuntive scambiate in pari data.

Con scambio di note del 7 gennaio 1957, l'ammontare previsto per l'acquisto di tabacco venne aumentato da 2,0 a 3,5 milioni di dollari. L'ammontare per i noli transoceanici da 2,4 a 2,5 milioni di dollari.

La conseguente maggiore disponibilità di 1,6 milioni di dollari venne così ripartita, per quanto riguarda il controvalore in lire:

a) il prestito quarantennale al Governo italiano fu aumentato da 45,6 a 46,8 milioni di dollari;

b) l'ammontare destinato allo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti agricoli degli Stati Uniti e per altre spese di quel Governo in Italia fu elevato da 9,2 a 9,6 milioni di dollari.

Con scambio di note 28 gennaio-1° febbraio 1957 fu precisato che l'aumento di 750 milioni di lire della quota destinata al prestito a favore del Governo italiano dovesse essere utilizzato per il programma di industrializzazione del Mezzogiorno.

Con lo scambio di note del 26 marzo 1957 furono apportati ulteriori emendamenti all'accordo del 30 ottobre 1956:

L'ammontare previsto per l'acquisto di olii vegetali (olio di semi di cotone/soia) fu aumentato da 20,0 a 27,2 milioni di dollari.

L'ammontare per i noli transoceanici, che con lo Scambio di Note in data 7 gennaio era stato elevato da 2,4 a 2,5 milioni di dollari, fu portato a 2,8 milioni di dollari.

L'ammontare totale dell'Accordo 30 ottobre 1956, che con Nota Verbale del 7 gennaio 1957 era stato portato da 60,8 a 62,4 milioni di dollari, salì quindi a 69,9 milioni di dollari.

La conseguente maggiore disponibilità di 7,5 milioni di dollari fu così ripartita, per quanto riguarda il controvalore in lire:

L'ammontare devoluto al prestito quarantennale al Governo italiano, che con lo Scambio di Note del 7 gennaio era stato portato da 45,6 a 46,8 fu aumentato a 52,4 milioni di dollari. L'ammontare destinato allo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti agricoli degli Stati Uniti e per altre spese di quel Governo in Italia, che, con il citato Scambio di Note del 7 gennaio 1957, era stato portato da 9,2 a 9,6 milioni di dollari, fu aumentato a 11,5 milioni di dollari.

Con lo Scambio di Note dell'aprile 1957 fu disposto che l'aumentato importo di controvalore destinato al prestito al Governo italiano (5,6 milioni di dollari pari a 3.500 milioni) fosse destinato interamente al programma di industrializzazione del Mezzogiorno.

Pertanto, il complesso di Accordi sopra menzionati prevede, in definitiva, la cessione all'Italia di eccedenze agricole per un totale di 9,1 milioni di dollari, in aggiunta a quelle già concesse con l'Accordo del 30 ottobre 1956. Il relativo controvalore in divisa italiana e cioè la somma di lire 5.687.500.000 deve essere devoluta:

quanto a lire 4.250 milioni ad incremento del prestito quarantennale al Governo italiano con destinazione a crediti industriali per il Mezzogiorno;

quanto a lire 1.437.500.000, per agevolare lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti agricoli degli Stati Uniti, per altre spe-

se del Governo statunitense in Italia e per il finanziamento di traduzione, pubblicazione e diffusione di libri e periodici americani.

Il complesso di tali Accordi può considerarsi vantaggioso per l'Italia, in quanto consente l'importazione di prodotti agricoli senza esborso di valuta e consente di destinare nuove somme a spese di investimento.

3. — Infine, il presente disegno di legge prevede l'approvazione delle Note scambiate il 30 gennaio 1957 fra il Ministro del bilancio e l'Ambasciata degli Stati Uniti. Con tale Accordo fu prevista la cessione all'Italia di cotone per l'importo di 5 milioni di dollari, sulla base della Sezione 402 del *Mutual Security Act* del 1956, che autorizza il Presidente degli Stati Uniti ad assegnare a Paesi amici eccedenze agricole, il cui controvalore in valuta del Paese beneficiario è da utilizzarsi per il pagamento di prodotti forniti da questo Paese a terzi Stati che fruiscono di assistenza da parte degli Stati Uniti.

Tale Accordo, che fa seguito ad altro analogo del 27 febbraio 1956, presenta il vantaggio di collocare prodotti italiani per un importo di oltre 3 miliardi di lire in Paesi beneficiari dell'Assistenza degli Stati Uniti con favorevoli ripercussioni sullo sviluppo del nostro mercato di esportazione.

A giustificare il ritardo col quale il presente disegno di legge è stato presentato al Parlamento, la relazione governativa fa presente che il disegno di legge fu tempestivamente presentato nel corso della precedente legislatura e che decadde al termine di essa. Nondimeno, la Commissione raccomanda al Governo di accelerare il più possibile la presentazione di simili Accordi al Parlamento, onde evitare che l'approvazione intervenga quando l'Accordo abbia già avuto esecuzione.

Onorevoli colleghi, con tale raccomandazione, la Commissione vi invita ad approvare il disegno di legge n. 256.

Bosco, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole:

— Scambio di Note effettuato in Roma il 7 gennaio 1957 per la modifica del paragrafo 3 dell'articolo I e del paragrafo 1 dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956 sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act »;

— Scambio di Note effettuato in Roma il 30 gennaio 1957 relativo allo Scambio di Note del 27 febbraio 1956 concernente il programma di acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di cinque milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1951;

— Scambio di Note effettuato in Roma il 28 gennaio-1° febbraio 1957 relativo allo Scambio di Note del 7 gennaio 1957 sopracitato;

— Scambio di Note effettuato in Roma il 26 marzo 1957 per una ulteriore modifica del paragrafo 3 dell'articolo I e del paragrafo 1 dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956 sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act »;

— Scambio di Note effettuato in Roma il 2 aprile 1957 relativo allo Scambio di Note del 26 marzo 1957 sopracitato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal Ministro del tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti di America le modalità relative all'assunzione dei prestiti previsti dagli Accordi 28 gennaio-1° febbraio 1957 e 2 aprile 1957 la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.